

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1909)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1966, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2861)

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(REALE)

col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(LAMI STARNUTI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**
(SPAGNOLLI)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **PRETI e VIZZINI** (n. 753); **BRANDI e QUARANTA** (n. 851); **CERVONE e SAMMARTINO** (n. 1561); **DE PASQUALE, AMENDOLA Pietro e PAGLIARANI** (n. 1583); **PAGLIARANI e DE PASQUALE** (n. 1622); **ABELLI, GUARRA, FRANCHI, TRIPODI e SERVELLO** (n. 1752); **DE PASQUALE, PAGLIARANI, Malfatti Francesco e AMENDOLA Pietro** (n. 1988); **NAPOLITANO Francesco** (n. 2865)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1966*

Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Art. 2.

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costretto da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purchè comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistono atti formali operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei

termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Art. 3.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legittima proprietà dei beni è comunque titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo ».

Art. 4.

L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

Art. 5.

In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione del-

l'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.

Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti ».

Art. 7.

Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 9.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi, nonchè alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Art. 10.

In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al Pretore o al Notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appar-

tenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformità e per gli effetti dell'articolo 1162 del Codice civile ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta, nella espressa qualità di danneggiato di guerra, per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, a causa di danno di guerra, nonchè l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare ».

Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è da detrarre, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i danni ripristinati, e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

« Avverso il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

Relativamente ai beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, è stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui all'articolo 20 della presente legge ».

Art. 15.

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque fun-

zionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal Presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai cinque Vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

Art. 16.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato con-

sultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91.

I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 17.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Quando in una provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale ».

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle

zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonchè per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, è costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8 ».

La locuzione « prezzi vigenti al 30 giugno 1943 », di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di « prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943 ».

Art. 20.

Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dell'Istituto centrale di statistica ».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto.

Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra ».

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo ».

Art. 23.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguar-

di di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto.

Art. 24.

All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dell'indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.

Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.

Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente.

Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario ».

Art. 25.

Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.

Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

Per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del Genio civile, provvedono le Intendenze di finanza nella cui circoscrizione si è verificato il danno, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del Genio civile nel Territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato, con rimborso previsto a carico dei proprietari.

L'eventuale residuo credito a favore dello Stato, risultante dal conguaglio fra il contributo liquidato d'ufficio e la spesa statale di riparazione dei beni di cui al comma precedente, sarà recuperato, entro il limite massimo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, od all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dagli Uffici del Registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'eventuale maggiore importo del contributo liquidato d'ufficio ai sensi dei precedenti commi sarà corrisposto ai soli cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana, proprietari dei suindicati beni, i quali abbiano presentato la denuncia dei danni nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 26.

Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contri-

buti erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.

I contribuiti e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.

Art. 27.

Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 19 e 21.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore.

Art. 28.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.